INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI GIUGNO E OTTOBRE 1996

Art. 7-ter

Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative

Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime.

Versione in vigore dal 10 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
Titolo	II — Ulteriori interventi per le calamità naturali verificatesi nel giugno 1996 nelle province di lucca, massa carrara, pordenone e udine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-dagli-eventi/art-7-ter-lavoro-straordinario-per-attivita-tecnico-amministrative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it